

CITTA' DI SETTINGIANO



COMUNE DI SETTINGIANO

PROVINCIA DI CATANZARO

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

(Adottato con D.C.C. n. 37 del 30/11/2018)

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE NORME CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

C					
B					
A		Emissione			
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
	16/02/2018				

INDICE

<i>CAPO I - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE</i>	3
1.1. ZONE OMOGENE	3
1.2. ZONE PARTICOLARI	4
Aree di cava.....	4
Aree militari.....	5
Aree trasporti urbani ed extraurbani.....	5
Aree adibite a manifestazioni temporanee	5
Altre fasce di rispetto	6
1.3. LIMITI ACUSTICI	6
Limiti di zona	6
Prescrizioni per le sorgenti sonore	8
Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica	8
1.4. DEROGHE PER ATTIVITA' TEMPORANEE	9
 <i>CAPO II - TRASFORMAZIONI TERRITORIALI</i>	 9
2.1. PIANI URBANISTICI ATTUATIVI	9
2.2. ALTRI INTERVENTI.....	13
2.3. DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA ALLEGARE E PROCEDURE AMMINISTRATIVE	15
2.4. VALUTAZIONI	15
 <i>CAPO III - INTERVENTI SUL TRAFFICO E SUI SERVIZI PUBBLICI</i>	 16
3.1. INTERVENTI SUL TRAFFICO	16
3.2. INTERVENTI SUI SERVIZI PUBBLICI	16
3.3. DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA ALLEGARE	16
 <i>CAPO IV - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI</i>	 17
 <i>CAPO V - AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA</i>	 17

CAPO I - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

1.1. ZONE OMOGENEE

Ai sensi dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", il Comune di Settingiano ha provveduto alla suddivisione dei territori secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Per la classificazione del territorio comunale, in attesa che la Regione Calabria -ai sensi dell'art. 4 della Legge 447/95 ed Legge Regione Calabria n. 34/2009 "Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria".

La classificazione acustica, operata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 14/11/97, è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle classi individuate dallo stesso decreto:

CLASSE I: Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali

Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali. (ATU 1.1. centro storico; ATU 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8. ambito urbano consolidato ; ATU 3.1. lottizzazioni approvate con iter di realizzazione in corso; ATU 4 ambito urbano di trasformazione; ATU 5 ambito turistico esistente: strutture alberghiere; ATU 6 ambito turistico di trasformazione: di fatto agricolo

CLASSE III: Aree di tipo misto

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici. (ATU 1.1 centro storico via di attraversamento dalla sede comunale alla chiesa madre all'edificio scolastico; ATU 2.1. residenziale consolidato dalla sede comunale al complesso scolastico scuola media; per la forte acclività del suolo non credo esistano terreni adatti all'uso di macchine operatrici)

CLASSE IV: Aree di intensa attività umana

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata. presenza di piccole industrie. **Il Piano Strutturale Comunale (PSC) del**

comune di Settingiano si pone come obiettivo fondamentale la tutela e la valorizzazione del territorio, e la riqualificazione dell'insediamento esistente, al fine di realizzare i principi della sostenibilità ambientale

CLASSE V: Aree prevalentemente industriali Limitare la previsione di nuovi insediamenti residenziali, e privilegiando il recupero di volumi già esistenti o la riconversione e il recupero di aree urbanizzate non utilizzate.

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali (c'è un piano degli insediamenti produttivi approvato e mai realizzato ATU 8; c'è una zona per attività commerciali di previsione ATU 9)

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La classificazione acustica è riportata per l'intero territorio comunale su supporto informatico e verrà resa disponibile per cartografia in scala 1:5.000.

In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore già richiamata, al Piano Strutturale Comunale (PSC).

1.2. ZONE PARTICOLARI

Aree di cava Al fine di avviare politiche concrete di tutela del territorio il PSC non prevede incidenti, espansioni e nuovo consumo di suolo,

Ai sensi del P.A.E. vigente, l'attività estrattiva è definita attività a carattere temporaneo.

Tale attività si esercita all'interno del perimetro di zona di attività estrattiva (come definito dal P.A.E. vigente) e più specificatamente all'interno del perimetro definito in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17/91 e ss.mm.ii., nonché dai relativi atti progettuali.

Al di fuori dei comparti di P.A.E., può esservi comunque attività temporanea, autorizzata ai sensi delle NTA del P.A.E. vigente, limitatamente al collegamento con la viabilità pubblica.

La Classe V è una classificazione di carattere temporaneo ed è vigente solo nel caso in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione estrattiva ai sensi della L.R. 17/91, oppure - in assenza - solo nel caso in cui siano stati emessi eventuali atti unilaterali da parte della Pubblica Amministrazione.

Precedentemente all'atto autorizzativo di cui al precedente comma, fa fede la zonizzazione acustica determinata sulla base della destinazione d'uso delle NTA del vigente P.S.C.

Conclusasi l'attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fideiussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade la zonizzazione temporanea di P.A.E. e torna vigente la classe acustica di P.S.C..

Aree militari

Fatto salvo che queste aree sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica,

la Legge n. 447/95 (art. 11 comma 3) prevede altresì che " la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della Legge 34 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni".

Dopo la dismissione tali aree vengono classificate in base alla destinazione d'uso prevista dal P.S.C. vigente.

Aree trasporti urbani ed extraurbani

La classificazione acustica delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto è regolamentata dagli appositi decreti attuativi della Legge n. 447/95; in particolare le fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie sono individuate all'art. 3 del DPR 18 novembre 1998, n. 459 che le definisce come segue:

Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce, valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica; la somma dei contributi di tutte le sorgenti sonore, ivi comprese le infrastrutture ferroviarie, non deve in ogni caso superare i limiti stabiliti dal Decreto 459/98.

All'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti previsti dal DPR stesso per la sorgente sonora ferroviaria.

Aree adibite a manifestazioni temporanee

Per queste aree è prevista la deroga ai limiti come disciplinato dal Titolo IX – Disciplina delle attività rumorose del "Regolamento d'Igiene, Sanità Pubblica, Veterinaria" del Comune di Settingiano.

Secondo tale regolamento le attività temporanee possono essere autorizzate anche in deroga alle disposizioni vigenti sui limiti di rumorosità.

Relativamente alle attività di carattere temporaneo, allo stato attuale, il Sindaco, sentita ARPACAL, stabilisce con il provvedimento autorizzativo il valore eventualmente ammissibile in eccedenza al limite di accettabilità del rumore, in relazione alle apparecchiature impiegate e alle caratteristiche della zona in cui si svolge l'attività specifica.

Le deroghe potranno essere concesse soltanto se il "titolare della manifestazione" all'atto della richiesta di autorizzazione dichiara di impegnarsi ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici di mitigazione acustica concretamente attuabili.

La dichiarazione deve contenere i seguenti principali elementi:

- descrizione dell'area interessata dalla manifestazione e del contesto in cui è inserita, corredata da cartografia
- descrizione delle sorgenti sonore che verranno installate con individuazione delle stesse mediante planimetria
- indicazione dei periodi:
 1. di attività della manifestazione
 2. di funzionamento delle sorgenti sonore
- indicazione sui soggetti riceventi più esposti
- descrizione delle misure tecniche, organizzative e procedurali che si intende adottare.

Gli accorgimenti tecnici dovranno essere realizzati entro le 24 ore precedenti l'inizio della manifestazione per permettere eventuali controlli da parte degli organi preposti che potranno dettare ulteriori misure concretamente attuabili.

Vengono inoltre fissati, nel regolamento, i contenuti della documentazione da accompagnare alla richiesta di autorizzazione e vengono stabiliti gli orari di svolgimento delle attività rumorose a carattere temporaneo.

Le deroghe di cui sopra sono disciplinate con atto di indirizzo e coordinamento del Sindaco.

Altre fasce di rispetto

Nel caso di Scuole, Ospedali, Case di Cura e Case di Riposo, per i quali solo il fabbricato viene assegnato alla classe I, la zona di rispetto da assegnare alla classe II si individua nell'area cortiliva di pertinenza dell'edificio secondo il seguente criterio:

- profondità di 30 metri, se l'area cortiliva ha profondità ≥ 30 metri;
- perimetro area esterna edificio se l'area cortiliva ha profondità < 30 metri

Ambito agricolo occupato dall'installazione di pale eoliche

la località è Monte Conella vedi tavola "Sistema ambientale e tavola dei vincoli"

1.3. LIMITI ACUSTICI

Limiti di zona

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95: valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

i valori limite di immissione sono distinti in:

- a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
 - valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
 - valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN dB (A)	
		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe 1	Aree particolarmente protette ~	45	35
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe 3	Aree di tipo misto	55	45
Classe 4	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe 5	Prevalentemente industriali	65	55
Classe 6	Esclusivamente industriali	65	65

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE IN dB(A)	
		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe 1	Aree particolarmente protette	50	40
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe 3	Aree di tipo misto	60	50
Classe 4	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe 5	Prevalentemente industriali	70	60
Classe 6	Esclusivamente industriali	70	70

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI ATTENZIONE IN dB(A)			
		SE RIFERITI AD UN'ORA		SE RIFERITI ALL'INTERO PERIODO DI RIFERIMENTO	
		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
I)	Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II)	Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III)	Aree di tipo misto	70	55	60	50
IV)	Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V)	Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI)	Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI QUALITA' IN dB(A)	
		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe 1	Aree particolarmente protette	47	37
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe 3	Aree di tipo misto	57	47
Classe 4	Aree di intensa attività umana	62	52
Classe 5	Prevalentemente industriali	67	57
Classe 6	Esclusivamente industriali	70	70

Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n. 459 e delle infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato il decreto di cui alla Legge n. 447/95.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica

Gli elaborati della zonizzazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso.

In relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

a) SITUAZIONI DI COMPATIBILITA'

Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A).

In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

b) SITUAZIONI DI POTENZIALE INCOMPATIBILITA'

Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto.

Per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un P.d.R.A. come al successivo punto c).

c) SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' Le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona.

In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

1.4. DEROGHE PER ATTIVITA' TEMPORANEE

La deroga ai limiti acustici definiti con la classificazione acustica del territorio comunale è definita mediante l'apposito Titolo IX - la disciplina delle attività rumorose del "Regolamento d'Igiene, Sanità Pubblica, Veterinaria e Tutela Ambientale" del Comune di Settingiano.

CAPO II - TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del Comune di Settingiano, nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

2.1. PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme vengono considerati Piani Attuativi: i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti

produttivi, i Piani di Recupero, i Programmi di Riqualificazione ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Sotto il profilo acustico i Piani Attuativi devono garantire:

- entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui al Capo I relativi alla zonizzazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;

nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, il rispetto dei valori limite di cui al Capo I, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

I Piani Attuativi devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono risultare variazioni per più di 5 dB(A).

Ai Piani Attuativi dovrà essere allegata la *"Documentazione di Impatto Acustico"* o la *"Documentazione Previsionale del Clima Acustico"*, che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capo II considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovra ordinata.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, è a carico dell'attuatore dei Piani Attuativi

I Piani Attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare la classe di zonizzazione acustica, una o più, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, ...).

L'approvazione dei Piani Attuativi può prevedere il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

Nella definizione dell'assetto distributivo e piani-volumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto, in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.

L'assenza della DO.IM.A. o della D.P.C.A è causa di improcedibilità della domanda

Requisiti Acustici Passivi Degli Edifici

Riferimenti legislativi

Il riferimento legislativo principale è costituito dal D.P.C.M. del 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.

Il controllo dei requisiti acustici degli ambienti edilizi concorre al mantenimento dell'equilibrio interno (omeostatico) dell'uomo e in particolare al benessere uditivo. A tal fine occorre che l'edificio sia concepito e costruito in modo che il livello di rumore esterno e interno, al quale siano sottoposti gli occupanti e le persone in sua prossimità, non possa arrecare danni alla loro salute e consenta soddisfacenti condizioni di sonno, riposo e lavoro.

In tutti gli interventi sarà necessario:

Minimizzare l'esposizione alle sorgenti di rumore presenti, compatibilmente con il contesto e i vincoli esistenti;

Garantire un'adeguata resistenza degli elementi di tamponamento e chiusura esterni (pareti perimetrali, basamenti e coperture, infissi esterni) e delle partizioni interne (solai, pareti tra unità immobiliari, pareti di vani tecnici e relativi serramenti) al passaggio dei rumori aerei e impattivi;

Controllare il rumore prodotto dagli impianti tecnologici negli spazi diversi da quelli in cui il rumore si origina;

Negli interventi di nuova costruzione, e nei cambi d'uso anche di singole unità immobiliari che prevedano l'inserimento di usi acusticamente sensibili (usi abitativi o riconducibili alla prima classe acustica) sarà necessario:

- Verificare, in corrispondenza dei fronti dell'edificio, la presenza di un clima acustico idoneo all'insediamento degli usi di progetto;

Considerare il possibile utilizzo di specifiche soluzioni architettoniche che limitino l'esposizione dei ricettori all'inquinamento acustico, quali, a esempio:

- disposizione delle zone dell'unità immobiliare destinate al riposo nelle parti di edificio meno esposte;
- articolazione delle volumetrie dell'edificio, in modo da realizzare efficaci schermature nei confronti delle sorgenti sonore;
- utilizzo di ampi balconi o logge con parapetti pieni e impiego di materiali fonoassorbenti sui relativi intradossi.

Negli interventi che comportino l'insediamento di usi fonti potenziali di inquinamento acustico (sia come sorgenti puntuali, sia come traffico veicolare indotto) sarà necessario garantire il rispetto dei limiti definiti dalla Classificazione acustica relativi alla Unità territoriale omogenea di appartenenza nei confronti degli ambienti abitativi potenzialmente impattati dall'intervento.

Chiarimenti e ulteriori prescrizioni rispetto al D.P.C.M. 05/12/1997

E' obbligatorio il progetto acustico dell'edificio (qualsiasi sia la categoria di appartenenza), redatto da Tecnico Competente, quale documento necessario per la richiesta di titolo abilitativo alla costruzione.

Il rispetto dei requisiti acustici dovrà essere documentato mediante collaudo in opera, effettuato a conclusione dei lavori da parte di Tecnico Competente in acustica ambientale da svolgere prima del rilascio del certificato di abitabilità / agibilità.

Ai fini dell'applicazione del limite di potere fonoisolante apparente si adotta la definizione di unità immobiliare data dall'art. 2 del D.M. 02/01/1998 n. 28: "L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale".

Valgono in ogni caso le seguenti precisazioni e puntualizzazioni:

- Non sono da intendersi elementi di separazione soggetti al D.P.C.M. 05/12/1997 le partizioni tra unità immobiliari e ambienti (es. ingressi, androni, vani scale, ...) che non costituiscano unità immobiliare a sé stante;
- Per gli edifici adibiti ad uffici (categoria B) sono da intendersi elementi di separazione soggetti al D.P.C.M. del 05/12/1997 le partizioni che separano due unità immobiliari distinte e non le partizioni che separano due o più uffici all'interno della stessa unità immobiliare;
- Per gli edifici adibiti ad alberghi (categoria C) sono da intendersi elementi di separazione soggetti al D.P.C.M. del 05/12/1997 le partizioni che separano due unità immobiliari distinte e le partizioni che separano due o più camere/appartamenti all'interno della stessa unità immobiliare;
- Per gli edifici adibiti ad ospedali (categoria D) sono da intendersi elementi di separazione soggetti al D.P.C.M. del 05/12/1997 le partizioni che separano due reparti o due unità immobiliari distinte e non le partizioni che separano due o più sale/camere di degenza all'interno dello stesso reparto e della stessa unità immobiliare;
- Per gli edifici adibiti ad attività scolastiche (categoria E) sono da intendersi elementi di separazione soggetti al D.P.C.M. del 05/12/1997 le partizioni che separano due scuole diverse o due unità immobiliari distinte e non le partizioni che separano due o più aule all'interno della stessa scuola e della stessa unità immobiliare. Per gli edifici scolastici deve però essere assicurato anche il potere fonoisolante delle strutture divisorie interne tra i singoli spazi stabilito dal D.M. 18/12/1975;
- Per gli edifici adibiti ad attività ricreative o di culto (categoria F) sono da intendersi elementi di separazione soggetti al D.P.C.M. del 05/12/1997 le partizioni che separano due unità immobiliari distinte;
- Per gli edifici adibiti ad attività commerciali (categoria G) sono da intendersi elementi di separazione soggetti al D.P.C.M. del 05/12/1997 le partizioni che separano due unità immobiliari distinte;
- Nel caso di strutture di confine tra unità immobiliari a destinazione diversa si applica il valore limite di potere fonoisolante apparente più restrittivo;
- Ai fini dell'applicazione del limite di livello di rumore di calpestio dei solai, i valori limite riportati in tabella B del D.P.C.M. 05/12/1997 sono da considerare riferiti all'ambiente disturbante e non al disturbato, in modo che i limiti più restrittivi si applichino alle attività potenzialmente più disturbanti. Inoltre tali limiti sono da applicare soltanto ai

solai tra unità immobiliari distinte, seguendo le stesse precisazioni riportate per l'applicazione del limite di potere fonoisolante apparente;

- I valori massimi di livello sonoro prodotti da impianti tecnologici sono quelli stabiliti dalla tabella B del D.P.C.M. 05/12/1997. Tali livelli devono essere misurati in ambienti abitabili diversi da quello in cui il rumore si origina; si raccomanda però il rispetto dei suddetti valori limite, aumentati di 10 dBA, anche all'interno degli ambienti in cui il rumore si origina, a meno che non siano meri locali tecnici. Il rispetto dei requisiti acustici passivi non deve essere inteso quale forma di mitigazione acustica e non sostituisce pertanto il rispetto dei limiti definiti dalla Classificazione

Acustica in facciata all'edificio. Gli interventi sui ricettori (utilizzo di finestre silenti, ecc...) possono costituire una mitigazione acustica solamente per edifici esistenti e nell'ambito degli interventi di risanamento acustico che l'Ente gestore delle infrastrutture di trasporto predispose ai sensi di legge, ed unicamente quando quest'ultimo dimostri l'impossibilità di ricorrere ad altre tipologie di intervento.

Per interventi di nuova costruzione, a fine lavori, occorre produrre una relazione relativa alla prestazioni acustiche passive, redatta da Tecnico Competente, concernenti: le misure in opera dell'isolamento acustico per via aerea tra ambienti, le misurazioni in opera dell'isolamento acustico degli elementi di facciata e le misure in opera dell'isolamento dai rumori di calpestio di solai. Tali verifiche, eseguite conformemente alle norme UNI, potranno essere eseguite su una porzione di immobile che presenti elementi divisorii di tipologia ricorrente.

Devono essere rispettati i limiti definiti dai decreti nazionali relativi alle infrastrutture all'interno delle fasce di pertinenza individuate dalla Classificazione Acustica in corrispondenza dei fronti dell'edificio e delle eventuali pertinenze esterne in cui è prevista permanenza di persone.

All'interno di aree scolastiche il rispetto dei limiti della prima classe acustica deve essere verificato su tutta l'area di pertinenza, comprese le aree esterne se regolarmente fruite. In considerazione del loro utilizzo solo in periodo diurno, la compatibilità acustica può essere verificata limitatamente a tale periodo.

Le scuole per l'infanzia inserite in edifici prevalentemente destinati ad altro uso devono essere collocate nella posizione di maggior tutela acustica dello stesso edificio prevedendo tutte le mitigazioni acustiche, compatibili dal punto di vista tecnico, economico ed ambientale. In questo caso devono essere rispettati i valori di qualità della III classe acustica indipendentemente dalla zona acustica di appartenenza dell'edificio. Tali valori devono essere rispettati sia sulla facciata della porzione di immobile destinato all'uso scolastico, sia sulle relative pertinenze esterne.

2.2. ALTRI INTERVENTI

E' fatto obbligo di allegare alla domanda di rilascio della concessione, autorizzazione, ecc. la **Documentazione di Impatto Acustico** per gli interventi relativi alle seguenti attività:

- a) opere soggette a valutazione di impatto ambientale o di clima acustico;
- b) aeroporti, avio superfici, eliporti;
- c) discoteche, circoli privati, pubblici esercizi ove siano installati impianti rumorosi;
- d) impianti sportivi e ricreativi;

- e) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero ove siano installati impianti rumorosi;
- f) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
- g) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi ove siano installati impianti rumorosi;
- h) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- i) ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali;
- j) parcheggi con capienza superiore ai 200 p.a., aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
- k) cave;
- l) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
- m) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- n) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/4/92, n. 285, e successive modificazioni;

L'assenza della suddetta documentazione è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Solo nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento oggetto di documentazione previsionale acustica, non comporta la presenza di sorgenti sonore significative si ritiene sufficiente una dichiarazione sostitutiva compilata dallo stesso tecnico, su modulistica predisposta dell'Amministrazione Comunale.

Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla classificazione acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti.

E' fatto obbligo di produrre una Documentazione Previsionale del Clima Acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario, ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n).

La documentazione previsionale del clima acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

In contesti urbani con situazioni di potenziale incompatibilità acustica o di incompatibilità acustica di cui al Capo 1, non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni

residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico.

L'assenza della predetta documentazione è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

2.3. DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA ALLEGARE E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme dovranno essere elaborate da tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95.

Le documentazioni acustiche da allegare è finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle sovra ordinate.

La dettagliata definizione della documentazione acustica essenziale al rispetto delle presenti norme e di quelle sovra ordinate e delle procedure amministrative è effettuata con le disposizioni regolamentari – “Prescrizioni, criteri e indirizzi per l’attuazione di interventi costruttivi”.

2.4. VALUTAZIONI

Per le valutazioni delle compatibilità degli interventi sotto il profilo acustico si fa riferimento ai limiti riportati nel punto 1.3. delle presenti norme tecniche e alla normativa sovra ordinata vigente al momento della presentazione della documentazione (di impatto acustico e di previsione del clima acustico).

Limitatamente alle nuove previsioni residenziali discendenti dal PRG vigente, per gli interventi appartenenti alla II e III classe acustica, qualora nella Documentazione Previsionale del Clima Acustico venga dimostrato che:

- il contesto urbanistico dell'intervento non permetta organizzazioni plani-volumetriche funzionali alla ottimizzazione del clima acustico;
- non siano possibili efficaci interventi di mitigazione acustica;
- non siano tecnicamente raggiungibile i limiti previsti dalle classe di riferimento, è possibile ottenere una valutazione positiva, in deroga ai limiti, qualora:
- sia comunque garantito il rispetto della IV classe acustica;
- sia garantito il rispetto dei requisiti contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "*Determinazione dei requisiti acustici degli edifici*"

CAPO III - INTERVENTI SUL TRAFFICO E SUI SERVIZI PUBBLICI

L'organizzazione del traffico e dei principali servizi pubblici del Comune di Settingiano, concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

3.1. INTERVENTI SUL TRAFFICO

I principali provvedimenti sulla disciplina del traffico sono sottoposti a Valutazione di Impatto Acustico.

Sono in particolare soggetti a Valutazione di Impatto Acustico:

- le revisioni del Piani Generale Urbano del Traffico;
- i Piani Particolareggiati del Traffico Urbano;
- gli interventi "straordinari" sulla disciplina del traffico.

3.2. INTERVENTI SUI SERVIZI PUBBLICI

Le principali riorganizzazioni dei servizi pubblici urbani sono sottoposti a Valutazione di Impatto Acustico.

A tale proposito sono, in particolare, soggetti a Valutazione di Impatto Acustico i seguenti servizi:

- trasporto pubblico urbano;
- raccolta rifiuti e pulizia delle strade.

3.3. DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA ALLEGARE

Per gli interventi suddetti è necessario produrre una documentazione d'impatto acustico capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dall'attuazione dell'intervento.

La documentazione dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico conseguenti all'intervento.

La documentazione da produrre per la valutazione comprende:

- la rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione dell'intervento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere

supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;

- la valutazione della compatibilità acustica dell'intervento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto. Tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona;

- la descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi D.P.C.M. 5/12/97.

CAPO IV - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limiti di cui al capo I punto 1.3 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 2.000,00 in analogia a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della L.447/95. Sono escluse le infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato apposito decreto ai sensi della L. 447/95.

In caso di mancata presentazione della documentazione acustica previsionale, nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 1.000,00 così come disposto dall'art. 10 comma 3 della L. 447/95.

CAPO V - AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

L'aggiornamento della zonizzazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.

Ordinariamente la classificazione acustica del territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:

1. all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali al P.S.C.;
2. all'atto dei provvedimenti di approvazione dei PP attuativi del P.S.C. limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

3. all'atto dell'individuazione e/o della destinazione prevalente di aree ad attività tutelate contro il rumore e come tali classificate in classe I dalla legge 447/95, suoi atti conseguenti ed aggiornamenti.

Nel caso di aree verdi l'assegnazione alla classe I avviene sulla base dei seguenti criteri:

- a) Destinazione urbanistica da P.S.C.: FE1 – parchi urbani
- b) Destinazione urbanistica da P.S.C.: GC1 – parchi di quartiere
- c) Destinazione urbanistica da P.S.C.: GC2 – giardini di quartiere, solo con la compresenza dei seguenti requisiti minimi:
 - Superficie superiore a 10.000 mq.
 - Presenza di recinzione